



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2022-364 DATA 06/12/2022

OGGETTO: MISURE DI INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE CON DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DI UNA PORZIONE DI VIA FIESCHI COMPRESA TRA I CIVICI 20 E 22 E CHIUSURA DEI LOCALI NON ABITATIVI DI VIA FIESCHI CIVICI 20A, 20A cancello, 132R, 134R, 136R E DEL CAMPO SPORTIVO DELLA SOCIETA "SAN VINCENZO DE PAOLI". CONTESTUALE REVOCA PER SOPRAGGIUNTA MESSA IN SICUREZZA.

06/12/2022	Il Vicesindaco [Pietro Piciocchi]
------------	--------------------------------------



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2022-POS-360 del 29/11/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE CON DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DI UNA PORZIONE DI VIA FIESCHI COMPRESA TRA I CIVICI 20 E 22 E CHIUSURA DEI LOCALI NON ABITATIVI DI VIA FIESCHI CIVICI 20A, 20A cancello, 132R, 134R, 136R E DEL CAMPO SPORTIVO DELLA SOCIETA "SAN VINCENZO DE PAOLI". CONTESTUALE REVOCA PER SOPRAGGIUNTA MESSA IN SICUREZZA.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 22 novembre 2022, si verificava il crollo parziale di un ponteggio per lavori edili installato presso l'edificio contraddistinto dal civico 22 di Via Fieschi;
- a seguito del suddetto evento interveniva sul posto personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova che, nel corso del proprio intervento allertavano per mezzo della Centrale Operativa della Polizia Locale di Genova, l'Ufficio di Pubblica Incolumità per assistenza tecnica;
- il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità intervenuto sul posto rilevava, concordemente col caposquadra dei Vigili del Fuoco, una situazione di potenziale pericolo per la quale non si poteva escludere l'eventuale crollo delle restanti porzioni del ponteggio in argomento;
- stante la situazione di potenziale pericolo si convalidava la chiusura stradale e l'interdizione al transito veicolare e pedonale sul tratto di pubblica via prospiciente il ponteggio pericolante individuato dal tratto di Via Fieschi compreso tra il civico 20 e il civico 22, già disposta dai Vigili del Fuoco; si disponeva verbalmente, sino al termine dello smontaggio della parte in rovina: l'interdizione d'accesso alle aree esterne private adibite a posti auto e a campo sportivo della Società San Vincenzo De Paoli con accesso da Via Fieschi 20A cancello; la chiusura della palestra sita in Via Fieschi civico 20A cancello; la chiusura delle attività commerciali site nei civici 20A, 132r, 134r, 136r; di disporre l'obbligo di tenere chiuse le persiane del civico 20 lato monte e del civico 22 lato mare prospicienti le aree in cui si era verificato il crollo in argomento.

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura cautelativa è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta nota

prot. 0445677.U del 22/11/2022 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Vista la relazione tecnica prot. n. 0450533.I del 24/11/2022 prodotta dal civico Ufficio Pubblica Incolumità, con la quale si confermava la chiusura stradale e l'interdizione al transito veicolare e pedonale sul tratto di pubblica via prospiciente il ponteggio pericolante individuato dal tratto di Via Fieschi compreso tra il civico 20 e il civico 22, già disposta dai Vigili del Fuoco; l'interdizione d'accesso alle aree esterne private adibite a posti auto e a campo sportivo della Società San Vincenzo De Paoli con accesso da Via Fieschi 20A cancello; la chiusura della palestra sita in Via Fieschi civico 20A cancello; la chiusura delle attività commerciali site nei civici 20A, 132r, 134r, 136r; di disporre l'obbligo di tenere chiuse le persiane del civico 20 lato monte e del civico 22 lato mare prospicienti le aree in cui si era verificato il crollo in argomento, sino all'esecuzione dei necessari interventi di rimozione parti pericolanti e messa in sicurezza dei luoghi;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che dalla Relazione Tecnica prot. n. 0450533.I del 24/11/2022 sopra citata, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale reggente, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

la chiusura stradale e l'interdizione al transito veicolare e pedonale sul tratto di pubblica via prospiciente il ponteggio pericolante individuato dal tratto di Via Fieschi compreso tra il civico 20 e il civico 22, disposta dai Vigili del Fuoco; l'interdizione d'accesso alle aree esterne private adibite a posti auto e a campo sportivo della Società San Vincenzo De Paoli con accesso da Via Fieschi 20A cancello; la chiusura della palestra sita in Via Fieschi civico 20A cancello; la chiusura delle attività commerciali site nei civici 20A, 132r, 134r, 136r; di disporre l'obbligo di tenere chiuse le persiane del civico 20 lato monte e del civico 22 lato mare prospicienti le aree in cui si era verificato il crollo in argomento, sino all'esecuzione dei necessari interventi di rimozione parti pericolanti e messa in sicurezza dei luoghi.

Vista la Certificazione, acquisita al prot. 0448635.E del 23/11/2022, prodotta dei tecnici responsabili del cantiere edile in essere presso il caseggiato di Via Fieschi civico 22 che, a seguito delle operazioni di smontaggio delle parti pericolanti e della verifica della restante parte di ponteggio in esercizio, hanno attestato la stabilità e l'avvenuta messa in sicurezza del ponteggio.

Vista la nota prot. n. 454311.I del 28/11/2022 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 23/11/2022 del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità con la quale si constatata l'avvenuta messa in sicurezza dei luoghi, il conseguente venir meno del pericolo esterno su aree esterne e con la quale si revocava: l'interdizione al transito veicolare e pedonale sul tratto di pubblica via prospiciente il

ponteggio pericolante, compreso tra il civico 20 e il civico 22 di Via Fieschi; l'interdizione d'accesso alle aree esterne private adibite a posti auto e a campo sportivo della Società San Vincenzo De Paoli con accesso da Via Fieschi 20A cancello; la chiusura della palestra sita in Via Fieschi civico 20A cancello; la chiusura delle attività commerciali site nei civici 20A, 132r, 134r, 136r; di disporre l'obbligo di tenere chiuse le persiane del civico 20 lato monte e del civico 22 lato mare prospicienti le aree in cui si era verificato il crollo in argomento;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura ed interdizione di aree esterne è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 448929.U del 24/11/2022 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

DISPONE CONTESTUALMENTE LA REVOCA

della chiusura stradale e dell'interdizione al transito veicolare e pedonale sul tratto di pubblica via prospiciente il ponteggio pericolante individuato dal tratto di Via Fieschi compreso tra il civico 20 e il civico 22, disposta dai Vigili del Fuoco; dell'interdizione d'accesso alle aree esterne private adibite a posti auto e a campo sportivo della Società San Vincenzo De Paoli con accesso da Via Fieschi 20A cancello; della chiusura della palestra sita in Via Fieschi civico 20A cancello; della chiusura delle attività commerciali site nei civici 20A, 132r, 134r, 136r; della disposizione dell'obbligo di tenere chiuse le persiane del civico 20 lato monte e del civico 22 lato mare prospicienti le aree in cui si era verificato il crollo in argomento, sino all'esecuzione dei necessari interventi di rimozione parti pericolanti e messa in sicurezza dei luoghi, per sopraggiunta realizzazione e Certificazione Tecnica di messa in sicurezza dei luoghi.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla ASL 3 – S.C. – PSAL, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- alla Società AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., per conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza.

MANDA

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante, per la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio ICI-IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Servizi Civici - Settore Demografici - Ufficio Toponomastica, per conoscenza;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato Ufficio Pubblica Incolumità, per quanto di competenza;
- alla Direzione Mobilità e Traffico, per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale – Unità Territoriale Centro ed al Municipio I, per conoscenza;

- alla Direzione Facility Management – Settore Gestione Controllo ASTer-Strade, per conoscenza;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi